

dei prezzi nelle zone periferiche o rurali non sia usato per bilanciare le perdite di introito dovute alla riduzione dei prezzi in altre zone. Inoltre, poiché il riequilibrio è una caratteristica essenziale di un mercato competitivo, per evitare che questo possa al tempo stesso pregiudicare indebitamente gli utenti e mettere in pericolo l'accessibilità dei servizi telefonici, l'Autorità può utilizzare tetti tariffari, medie geografiche, forme opzionali di tariffazione o meccanismi simili finché la concorrenza non realizzi un effettivo controllo dei prezzi.

Inoltre, l'Autorità, al fine di tutelare la fornitura di servizi di interesse sociale, o di servizi destinati ad utenti che li utilizzano in misura ridotta o a categorie sociali particolari, può definire condizioni economiche speciali in base a quanto stabilito all'art. 7, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

In merito alla titolarità della tariffa dei servizi di telefonia vocale, in generale, spetta al gestore dalla cui infrastruttura la chiamata è originata definirne le condizioni economiche di offerta. In base a quanto stabilito all'art. 7, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, l'Autorità - considerando l'evoluzione del quadro concorrenziale nel mercato dei servizi di telecomunicazioni - stabilisce le modalità e le scadenze per definire la titolarità della tariffa relativa alle chiamate originate da una rete telefonica pubblica fissa e terminate sulle reti radiomobili in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

3. Gli obiettivi del presente provvedimento alla luce dell'intero percorso di ribilanciamento.

In base a quanto delineato al punto precedente, la manovra tariffaria si pone diversi obiettivi in relazione alle condizioni economiche, sociali e normative dei mercati di riferimento. In particolare, analizzando il mercato della telefonia vocale nei suoi diversi segmenti (considerati in base al loro livello attuale di concorrenzialità: internazionale, lunga distanza nazionale, locale, accesso) si possono svolgere le considerazioni qui di seguito indicati in merito agli obiettivi dell'Autorità. Tali considerazioni hanno condizionato la valutazione della proposta di Telecom Italia con riferimento alla variazione tariffaria dei singoli servizi.

A. Obiettivo di tutela della competitività di Telecom Italia e dei nuovi operatori sul mercato della telefonia internazionale e della telefonia a lunga distanza nazionale e valutazione della proposta di Telecom Italia.

La liberalizzazione porta i nuovi operatori ad entrare nei mercati redditizi della telefonia internazionale e della lunga distanza. Tale processo di entrata è fortemente condizionato dalla presenza di uno squilibrio tariffario in questi mercati, in quanto le tariffe elevate dei servizi forniti dall'operatore dominante e artificialmente superiori ai livelli di costo di un operatore efficiente determinano ampi margini di entrata per i nuovi operatori.

La decisione di autorizzare il ribilanciamento richiesto da Telecom Italia per tali servizi, e la conseguente riduzione delle rispettive tariffe è finalizzata in primo luogo a tutelare la competitività dell'operatore Telecom Italia. Al tempo stesso il livello di riduzione non deve essere tale da ostacolare la concorrenza efficiente di tutti gli operatori. In particolare la riduzione dei prezzi deve essere tale per cui:

a) tale riduzione non porti i prezzi al di sotto di soglie di costo che consentano all'operatore dominante di erigere barriere all'entrata di nuovi operatori o che incentivino gli operatori efficienti già presenti ad uscire dal mercato. Dall'analisi effettuata dall'Autorità, le riduzioni contenute nella proposta Telecom con riferimento ai mercati della telefonia internazionale e nazionale a lunga distanza sono tali da non costituire, in base a quanto detto, pratiche predatorie;

b) l'operatore dominante non eserciti una pressione «indiretta» sui prezzi dei concorrenti attraverso costi elevati degli input intermedi che gli operatori pagano a Telecom Italia. In tal senso è necessario valutare gli effetti indotti dal livello delle tariffe di tali input (in particolare circuiti diretti e costi di interconnessione) sui prezzi dei servizi finali. In particolare è necessario ve-

rificare il rispetto del principio della parità di trattamento da parte di Telecom Italia e cioè l'applicazione alle proprie divisioni commerciali delle stesse tariffe dei circuiti e dei servizi di interconnessione praticate ai concorrenti, anche in relazione agli impegni assunti dall'Autorità in seguito al provvedimento n. 1/CIR/A98 in tema di interconnessione;

c) non si generino entrate inefficienti a causa del mantenimento degli squilibri.

B. Obiettivo di tutela della concorrenza e di garanzia dei consumatori sul mercato della telefonia locale e valutazione della proposta di Telecom Italia.

Il mercato italiano della telefonia locale presenta diversi elementi di criticità a causa di fattori che ostacolano la concorrenza effettiva: scarsa sostituibilità tecnologica, limitata correlazione delle tariffe con il traffico generato (distretti geografici non correlati alla distribuzione della popolazione e all'uso effettivo), presenza di tariffe relativamente basse, se confrontate con quelle di altri Paesi europei.

Tali problematiche richiedono, oltre ad un attento esame dello squilibrio (tariffe inferiori ai costi dei servizi) e a conseguenti decisioni di ribilanciamento da parte dell'Autorità, una ridefinizione delle Aree locali di applicazione della tariffa «urbana» in base a considerazioni sull'effettiva domanda generata nelle diverse aree geografiche (aree metropolitane, aree rurali, aree a basso traffico, aree ad elevato traffico).

Per tali ragioni, l'Autorità ritiene opportuno non accogliere la proposta di Telecom Italia di aumento delle tariffe urbane, rimandando tale valutazione sia all'analisi dei costi dei servizi sia alla ridefinizione della struttura tariffaria alla luce della riconsiderazione delle aree di applicazione, anche in considerazione del forte peso della componente della telefonia urbana nella spesa degli utenti residenziali italiani.

C. Obiettivo di tutela dei consumatori e considerazioni sul servizio universale nel mercato dell'accesso e valutazione della proposta di Telecom Italia.

Per deficit di accesso si intende generalmente la differenza fra i costi necessari a garantire a tutti gli utenti l'accesso alla rete telefonica pubblica ed i ricavi che risultano dal controllo dei prezzi imposto dall'autorità pubblica.

L'esistenza di un deficit sull'accesso dipende sia dalle difficoltà di un aumento eccessivo del canone anche alla luce della concorrenza di altri servizi, sia da possibili vantaggi per l'operatore dominante derivanti anche da un limitato sussidio dell'accesso attraverso la contribuzione da parte di altri operatori. Indipendentemente dall'aspetto relativo al ribilanciamento, il mercato dell'accesso presenta, quindi, una situazione particolare che giustifica la presenza di un deficit. In prospettiva, nel corso della manovra di riequilibrio, il problema degli utenti non remunerativi e marginali (su cui peserebbe l'aumento del canone) dovrà essere affrontato con meccanismi espliciti di finanziamento del costo del servizio universale, oltre che con specifiche opzioni tariffarie (price cap specifico su canone residenziale, canoni differenziati in relazione all'uso dei servizi, ecc.).

Nella valutazione del deficit, quindi, bisogna tenere presenti fattori diversi dalla sola efficienza economica dell'operatore dominante. La stessa proposta di riequilibrio di Telecom Italia contiene elementi che confermano tale osservazione.

Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ha ritenuto opportuno in questa prima fase accogliere solo parzialmente la proposta di Telecom Italia di aumento del canone, contenendo tale aumento sia per la clientela residenziale, sia per quella affari. L'Autorità ha, inoltre, ritenuto opportuno non variare il canone per alcune fasce di utenti più deboli o con bassa propensione al consumo, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

Delibera:

I. Canoni mensili di abbonamento al servizio telefonico

1. L'Autorità dispone la determinazione dei canoni mensili di abbonamento al servizio telefonico in base a quanto contenuto nella tabella *A* in allegato, secondo le modalità ed i termini di cui al Titolo VIII — Condizioni Generali.

II. Tariffe telefoniche interurbane

1. L'Autorità dispone la determinazione delle tariffe telefoniche interurbane come previsto nelle tabelle *B* e *C* in allegato, secondo le modalità ed i termini di cui al Titolo VIII — Condizioni Generali.

2. L'Autorità dispone inoltre, secondo le modalità ed i termini di cui al Titolo VIII, la sostituzione del comma 1 dell'art. 13 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 «Tariffe telefoniche nazionali» con il seguente: «1. A ciascuna comunicazione interurbana effettuata da telefoni a disposizione del pubblico si applicano i ritmi previsti nella tabella *C* della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 22 dicembre 1998. Il primo impulso dopo quelli eventualmente previsti alla risposta è inviato al dispositivo di incasso al termine del ritmo previsto dalla tabella indicata (modalità di tariffazione sincrona posticipata)».

III. Tariffe telefoniche internazionali

1. L'Autorità dispone la determinazione delle tariffe telefoniche internazionali come previsto nelle tabelle *D* e *E* in allegato, secondo le modalità ed i termini di cui al Titolo VIII — Condizioni Generali.

2. L'Autorità dispone inoltre, secondo le modalità ed i termini di cui al Titolo VIII:

a) l'abrogazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 «Tariffe telefoniche internazionali»;

b) la sostituzione del comma 1 dell'art. 2 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 «Tariffe telefoniche internazionali» con il seguente: «1. Alle comunicazioni internazionali effettuate tramite collegamenti commutati a 64 Kbit/s si applicano le tariffe applicate per le comunicazioni internazionali originate dalla rete telefonica pubblica commutata (tabella *D* della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 22 dicembre 1998)»;

c) la sostituzione del comma 2 dell'art. 2 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 «Tariffe telefoniche internazionali» con il seguente: «2. Il valore di ciascun impulso è fissato pari a Lire 127».

IV. Titolarità della tariffa per comunicazioni originate da rete fissa e terminate su reti mobili

1. L'Autorità dispone l'attribuzione della titolarità della tariffa per comunicazioni originate da rete fissa e terminate su reti mobili all'operatore di rete fissa dalla quale la comunicazione ha origine.

2. Laddove tale principio non sia già applicato, e con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 8 e 15 della convenzione stipulata in data 30 novembre 1994 tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e la società Omnitel Pronto Italia S.p.A. e dagli artt. 8 e 15 della convenzione stipulata in data 16 dicembre 1994 tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e la società Telecom Italia S.p.A., le modalità di tariffazione saranno definite da un successivo provvedimento dell'Autorità.

V. Utenze Agevolate

1. L'Autorità dispone l'applicazione delle condizioni agevolate di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 «Tariffe telefoniche nazionali» ai clienti il cui traffico è svolto esclusivamente sulla rete di Telecom Italia.

2. L'Autorità dispone inoltre l'esonero dall'aumento del canone per gli utenti di categoria B titolari di sola pensione sociale, oltre ad eventuale reddito di prima abitazione, appartenenti a famiglie monoreddito. Le modalità relative alla richiesta ed al riconoscimento del beneficio precisato verranno successivamente definite dall'Autorità.

VI. Evoluzione della struttura di tariffazione dei servizi telefonici

1. L'Autorità autorizza Telecom Italia ad effettuare la sperimentazione della Tariffazione a Tempo (TAT) sui servizi di addebito intelligente (Numero Verde e Addebito Ripartito), come da richiesta pervenuta all'Autorità il 2 ottobre 1998.

2. L'Autorità dispone che la società Telecom Italia proceda all'applicazione della nuova metodologia di tariffazione (TAT) a tutta l'utenza e per tutti i servizi (geografici e non geografici) entro il 30 giugno 1999, nel rispetto del principio di non discriminazione e secondo le seguenti modalità:

a) obbligo per Telecom Italia di far pervenire all'Autorità, entro il 30 gennaio 1999, una propria proposta relativa alle modalità di introduzione della TAT, in termini di tariffa minima e tariffa al minuto da applicare per ciascun servizio e per ciascuna fascia tariffaria, che, tra l'altro, assicuri per ciascun servizio la parità di spesa finale per l'insieme della clientela;

b) obbligo che nella proposta sopra citata siano contenute anche delle modalità di tariffazione delle comunicazioni urbane che favoriscano un uso prolungato della rete, anche tenendo conto delle evoluzioni tecnologiche della rete di Telecom Italia;

c) obbligo per Telecom Italia di corredare la proposta di tutti gli elementi e documenti statistici necessari alla verifica da parte dell'Autorità dell'effettiva parità di spesa ed in particolare delle distribuzioni delle comunicazioni per durata e per fascia oraria per ciascuna fascia tariffaria nazionale e internazionale. Tali elementi dovranno essere trasmessi anche su supporto informatico elaborabile.

3. L'Autorità dispone l'introduzione della «prossimità», intesa nel senso dell'estensione delle Aree locali in cui applicare la tariffa urbana. L'introduzione della prossimità dovrà essere effettuata attraverso una nuova definizione delle Aree locali, orientata ad una riduzione del numero delle attuali Aree del Piano di suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico, realizzata in modo da garantire una maggiore uniformità del numero di clienti raggiungibili all'interno di un'Area locale rispetto alla situazione attuale. Al fine di determinare la nuova modalità di tariffazione l'Autorità istituisce con Telecom Italia un gruppo di lavoro che concluderà la propria attività entro il 28 febbraio 1999. Sulla base dei risultati raggiunti, l'Autorità determinerà le modalità e i termini di introduzione della «prossimità», da applicare nella seconda fase della manovra tariffaria, indicata in premessa.

VII. Evoluzione della regolamentazione dei prezzi dell'operatore dominante

1. L'Autorità, in merito all'evoluzione della regolamentazione dei prezzi dei servizi telefonici, definisce le seguenti linee di indirizzo:

a) l'introduzione di strumenti che incentivino l'incremento della produttività dell'operatore dominante su differenti mercati di servizi (accesso e traffico) attraverso la costruzione di metodi incentivanti di controllo dei prezzi («price cap»), differenziati per categorie di utenza e di servizio, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento e con validità pluriennale;

b) l'analisi dell'evoluzione del servizio di telefonia vocale e del servizio universale in un ambiente concorrenziale con l'obiettivo di individuare misure specifiche a garanzia degli utenti disabili o con esigenze sociali speciali di cui all'art. 8 della Direttiva 98/10/CE ed all'art. 4, comma 3, lettera f) punto 2) del decreto ministeriale 10 marzo 1998;

c) la valutazione di condizioni economiche speciali per la fornitura di servizi di interesse sociale, quali quelli destinati ad utenti che li utilizzano in maniera ridotta o a categorie particolari;

d) la valutazione delle condizioni economiche di offerta del servizio di Telefonia Pubblica, che tenga conto sia degli effetti di sostituzione generati dalla telefonia mobile sulla redditività del servizio, sia dei contenuti di servizio universale, con particolare riferimento a tale servizio.

VIII. Condizioni generali

1. L'Autorità delibera:

a) il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

b) i canoni di abbonamento così come determinati al titolo I del presente provvedimento si applicano a partire dal 1° marzo 1999; dalla medesima data la tabella A del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 «Tariffe telefoniche nazionali» è abrogata e sostituita dalla tabella A in allegato al presente provvedimento;

c) le tariffe interurbane e internazionali così come determinate ai titoli II e III del presente provvedimento si applicano entro il 1° febbraio 1999, previa notifica all'Autorità da parte di Telecom Italia della data di applicazione; a partire da tale data sono abrogate le tabelle D e DI del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 «Tariffe telefoniche nazionali» con riferimento rispettivamente al traffico interurbano da sede d'utente e da telefono pubblico e sostituite con le tabelle B e C in allegato. Dalla medesima data sono abrogate le tabelle AI e B del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 «Tariffe telefoniche internazionali» con riferimento alle tariffe telefoniche internazionali da impianto d'abbonato e da telefono pubblico e sostituite con le tabelle D ed E in allegato;

d) la società Telecom Italia provvede alla corretta e tempestiva informazione della clientela relativamente alle disposizioni tariffarie di cui ai titoli I, II, III e V del presente provvedimento, dandone comunicazione all'Autorità;

e) il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è notificato alla Società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge n. 249 del 31 luglio 1997.

Napoli, 22 dicembre 1998

Il presidente: CHELI

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 85/1998

TABELLA A

CANONI MENSILI DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEFONICO

CATEGORIA DI ABBONAMENTO	IMPORTO	DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Categoria A	26.400	Per i collegamenti alla centrale di competenza a traffico unidirezionale entrante, il canone di abbonamento è stabilito nella misura pari a L. 18.500
Categoria B simplex	16.800	Agli utenti di categoria B a basso traffico telefonico che aderiscono alle condizioni previste dall'art. 6 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997, «Tariffe telefoniche nazionali», si applicano i seguenti canoni mensili: Categoria B Simplex L. 8.300 Categoria B Duplex L. 4.450 A tali abbonati si applicano gli specifici valori dello scatto previsti nella tabella C del decreto ministeriale 28 febbraio 1997, «Tariffe telefoniche nazionali». Agli utenti di categoria B titolari di sola pensione sociale, oltre ad eventuale reddito di prima abitazione, appartenenti a famiglie mono-reddito si applicano, previa richiesta e fatta salva la possibilità di aderire a condizioni di miglior favore, i seguenti canoni mensili: Categoria B Simplex L. 16.300 Categoria B Duplex L. 12.450
Categoria B duplex	12.950	
Categoria C simplex	16.800	
Categoria C duplex	15.650	

TABELLA B

TARIFE PER LE COMUNICAZIONI TELESELETTIVE INTERURBANE EFFETTUATE DA IMPIANTO DI ABBONATO

TIPO DI COMUNICAZIONI	N. IMPULSI ALLA RISPOSTA DELL'UTENTE CHIAMATO DA ABBONATO	RITMO DEGLI IMPULSI DURANTE LA COMUNICAZIONE NELLE DIVERSE FASCE ORARIE (secondi)	
		TARIFFAZIONE ASINCRONA	
		(1)	(2)
fino a 15 km	1	75	150
oltre 15 e fino a 30 km	1	40	80
oltre 30 km	1	26,7	50

(1) Dalle ore 8.00 alle ore 18.30 dei giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 8.00 alle ore 13.00 del sabato
(2) Dalle ore 00.00 alle ore 8.00 e dalle ore 18.30 alle ore 24.00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 00.00 alle ore 8.00 e dalle ore 13.00 alle ore 24.00 del sabato; tutti i giorni festivi

TABELLA C

TARIFE PER LE COMUNICAZIONI TELESELETTIVE INTERURBANE EFFETTUATE DA IMPIANTO TELEFONICO A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

TIPO DI COMUNICAZIONI	N. IMPULSI ALLA RISPOSTA DELL'UTENTE CHIAMATO DA TELEFONO A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	RITMO DEGLI IMPULSI DURANTE LA COMUNICAZIONE NELLE DIVERSE FASCE ORARIE (secondi)	
		TARIFFAZIONE SINCRONA POSTICIPATA	
		(1)	(2)
fino a 30 km	2	40	70
oltre 30 km	2	20	35

(1) Dalle ore 8.00 alle ore 18.30 dei giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 8.00 alle ore 13.00 del sabato
(2) Dalle ore 00.00 alle ore 8.00 e dalle ore 18.30 alle ore 24.00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 00.00 alle ore 8.00 e dalle ore 13.00 alle ore 24.00 del sabato; tutti i giorni festivi

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA D

TARIFFE TELEFONICHE INTERNAZIONALI (Da impianto di abbonato)

ZONA DI TASSAZIONE	RELAZIONI TELEFONICHE TRA L'ITALIA E I SEGUENTI PAESI	TARIFFE PER IL SERVIZIO TELEFONICO (1)		
		In teleselezione (2) (ritmo in secondi)		Tramite operatore
		Intera (3) Secondi	Ridotta (4) Secondi	Tariffa per minuto (5) Lire
I-A	dal distretto di GORIZIA verso le reti di NOVA GORICA (SLOVENIA); dal distretto di TRIESTE verso le reti di CAPODISTRIA e POSTUMIA (SLOVENIA); dai distretti di COMO, MENAGGIO e VARESE verso le reti di LUGANO (SVIZZERA)	40,00 (6)	80,00 (6)	250 (7)
I-B	dal distretto di SAN REMO verso il dipartimento delle Alpi marittime (NIZZA, ST. SAUVEUR SUR TINEÈ, LANTOSQUE, SOSPEL e CANNES) (FRANCIA); dal distretto di UDINE verso le reti di NOVA GORICA (SLOVENIA); dal distretto di AOSTA verso le reti di MARTIGNY (SVIZZERA); dal distretto di CHIAVENNA e di SONDRIO verso le reti di ST. MORITZ (SVIZZERA); dal distretto di DOMODOSSOLA verso le reti di BRIGA (SVIZZERA); dal distretto di SAN REMO verso il PRINCIPATO DI MONACO	22,50 (6)	50,00 (6)	435 (7)
II	dal distretto di BOLZANO, BRESSANONE, BRUNICO e MERANO alle reti del TIROLO (AUSTRIA); dai distretti di TARVISIO e TOLMEZZO alle reti della CARINZIA e del TIROLO orientale (AUSTRIA); dai distretti di GORIZIA e TRIESTE al compartimento di RIJEKA ex-FIUME (CROAZIA); dai distretti di GORIZIA e TRIESTE verso la SLOVENIA; dai distretti di ARONA, BAVENO, BERGAMO, BRENO, BUSTO ARSIZIO, CHIAVENNA, CLUSONE, COMO, DOMODOSSOLA, LECCO, MENAGGIO, MILANO, MONZA, NOVARA, SALÒ, SAN PELLEGRINO, SEREGNO, SONDRIO, TREVIGLIO e VARESE verso le reti di BELLINZONA, FAIDO, LOCARNO e LUGANO (SVIZZERA); dai distretti di BOLZANO, BRESSANONE, BRUNICO e MERANO verso le reti di COIRA, DAVOS, ILANZ, SARGANS, ST. MORITZ e SCUOL (SVIZZERA)	22,00	30,60	682
III	dai compartimenti di BOLZANO, VERONA, VENEZIA e TRIESTE verso l'AUSTRIA; dai compartimenti di BOLZANO, VERONA, VENEZIA e TRIESTE verso la CROAZIA; dai compartimenti di BOLZANO, VERONA, VENEZIA verso la SLOVENIA; dai compartimenti di BOLZANO, MILANO, TORINO e VERONA verso la SVIZZERA (compreso Liechtenstein); dai compartimenti di CAGLIARI, GENOVA e TORINO verso le reti dipendenti dai centri di LIONE e MARSIGLIA (FRANCIA); dai compartimenti di CATANIA e PALERMO verso MALTA; dai compartimenti di CATANIA e PALERMO verso la TUNISIA; dai compartimenti di CAGLIARI, GENOVA e TORINO verso il PRINCIPATO DI MONACO	15,30	20,60	682

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: TABELLA D

TARIFFE TELEFONICHE INTERNAZIONALI (Da impianto di abbonato)

ZONA DI TASSAZIONE	RELAZIONI TELEFONICHE TRA L'ITALIA E I SEGUENTI PAESI	TARIFFE PER IL SERVIZIO TELEFONICO (1)		
		In teleselezione (2) (ritmo in secondi)		Tramite operatore
		Intera (3) Secondi	Ridotta (4) Secondi	Tariffa per minuto (5) Lire
IV-A	Restante traffico verso FRANCIA e SVIZZERA (compreso Liechtenstein) REGNO UNITO, GERMANIA, PAESI BASSI, CANADA, STATI UNITI D'AMERICA (tutti gli Stati)	14,25	16,25	925
IV-B	Restante traffico verso AUSTRIA, CROAZIA, MALTA, Principato di Monaco, SLOVENIA, TUNISIA ALBANIA, BELGIO, BOSNIA ERZEGOVINA, BULGARIA, CIPRO, DANIMARCA, FINLANDIA, GIBILTERRA, GRECIA, IRLANDA, JUGOSLAVIA (Serbia e Montenegro), LIBIA, LUSSEMBURGO, MACEDONIA, NORVEGIA, POLONIA, PORTOGALLO (incluse Azzorre e Madeira), REP. Ceca, REP. SLOVACCA, ROMANIA, SPAGNA (compreso Principato di Andorra), SVEZIA, UNGERIA	10,00	13,15	925
V	ALGERIA, BIELORUSSIA, ESTONIA, FAEROER (IS.), ISLANDA, LETTONIA, LITUANIA, MAROCCO, MOLDAVIA, RUSSIA, TURCHIA, UCRAINA	6,40	8,25	1330
VI	AUSTRALIA, GIAPPONE, NUOVA ZELANDA	4,90	5,50	3,247
VII	ARGENTINA, BRASILE, CINA REP. POP., COREA DEL SUD, HONG KONG, ISRAELE, SINGAPORE, TAIWAN, VENEZUELA	3,85	4,30	3,571
VIII	CUBA, EGITTO, FILIPPINE, INDIA, INDONESIA, MALAYSIA, MESSICO, SUD AFRICA, THAILANDIA	2,90	3,50	3,760
IX	ARABIA SAUDITA, ARMENIA, AZERBAIGIAN, BAHREIN, BOLIVIA, CILE, COLOMBIA, COSTARICA, ECUADOR, EL SALVADOR, EMIRATI ARABI UNITI, GEORGIA, GIORDANIA, GROENLANDIA, GUATEMALA, HONDURAS, IRAN, IRAQ, KAZAKISTAN, KIRGHIZISTAN, KUWAIT, LIBANO, NICARAGUA, OMAN, PANAMA, PARAGUAY, PERÙ, QATAR, SIRIA, SOMALIA, TAGIKISTAN, TURKMENISTAN, URUGUAY, UZBEKISTAN, YEMEN	2,25	2,90	4867
X	Tutti gli altri Paesi	1,90	2,15	5,029

(1) Comprendono la soprattassa di cui all'art. 1 comma 6 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 «Tariffe telefoniche internazionali», nella misura di lire 7 al minuto.

(2) La centrale invia al contatore dell'utente 4 impulsi entro i primi 2 secondi (ad eccezione dei casi di cui alla nota 6) e successivi impulsi di conteggio durante la comunicazione con un ritmo (in secondi) pari a quello riportato con aggancio asincrono al ritmatore di conteggio (tariffazione asincrona).

(3) Da lunedì a sabato, dalle 8,00 alle 22,00.

(4) Dalle 0,00 alle 8,00 e dalle 22,00 alle 24,00 da lunedì a sabato, e l'intera giornata di domenica.

(5) Si applica per un minimo di un minuto. - A) Chiamate in partenza dall'Italia: per ogni comunicazione si applica una quota fissa aggiuntiva di lire 8.000; per ogni comunicazione personale si applica una quota fissa aggiuntiva di lire 15.000. - B) Chiamate in partenza dall'estero, dirette e pagabili in ITALIA: per le comunicazioni «COLLECT» si applica una quota fissa aggiuntiva di lire 13.000; per le comunicazioni «ITALIA IN DIRETTA» si applica una quota fissa aggiuntiva di lire 6.000.

(6) Per le comunicazioni dirette verso le zone I-A e I-B si applica un solo scatto alla risposta.

(7) Tariffe per 3 minuti di conversazione. Per ogni comunicazione si applica, inoltre, una quota fissa di lire 2.000. Lo stesso importo di Lire 2000 si applica per i preavvisi, per le comunicazioni non effettuate per mancata risposta del richiedente o del richiesto e per quelle rinunciate entro un'ora dalla richiesta. Per ogni comunicazione pagabile all'arrivo si applica, oltre alla normale tariffa, una soprattassa di Lire 3000.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA E

TARIFFE TELEFONICHE INTERNAZIONALI (Da impianto telefonico a disposizione del pubblico)

ZONA DI TASSAZIONE	RELAZIONI TELEFONICHE TRA L'ITALIA E I SEGUENTI PAESI	TARIFFE PER IL SERVIZIO TELEFONICO (1) IN TELESELEZIONE (2) (ritmo in secondi)	
		Intera (3) Secondi	Ridotta (4) Secondi
I-A	dal distretto di GORIZIA verso le reti di NOVA GORIKA (SLOVENIA); dal distretto di TRIESTE verso le reti di CAPODISTRIA e POSTUMIA (SLOVENIA); dai distretti di COMO, MENAGGIO e VARESE verso le reti di LUGANO (SVIZZERA)	40,00 (5)	70,00 (5)
I-B	dal distretto di SAN REMO verso il dipartimento delle Alpi marittime (NIZZA, ST. SAUVEUR SUR TINEE, LANTOSQUE, SOSPEL e CANNES) (FRANCIA); dal distretto di UDINE verso le reti di NOVA GORIKA (SLOVENIA); dal distretto di AOSTA verso le reti di MARTIGNY (SVIZZERA); dal distretto di CHIAVENNA e di SONDRIO verso le reti di ST. MORITZ (SVIZZERA); dal distretto di DOMODOSSOLA verso le reti di BRIGA (SVIZZERA); dal distretto di SAN REMO verso il PRINCIPATO DI MONACO	20,00 (5)	35,00 (5)
II	dal distretto di BOLZANO, BRESSANONE, BRUNICO e MERANO alle reti del TIROLO (AUSTRIA); dai distretti di TARVISIO e TOLMEZZO alle reti della CARINZIA e del TIROLO orientale (AUSTRIA); dai distretti di GORIZIA e TRIESTE al compartimento di RIJEKA ex-FIUME (CROAZIA); dai distretti di GORIZIA e TRIESTE verso la SLOVENIA; dai distretti di ARONA, BAVENO, BERGAMO, BRENO, BUSTO ARSIZIO, CHIAVENNA, CLUSONE, COMO, DOMODOSSOLA, LECCO, MENAGGIO, MILANO, MONZA, NOVARA, SALÒ, SAN PELLEGRINO, SEREGNO, SONDRIO, TREVIGLIO e VARESE verso le reti di BELLINZONA, FAIDO, LOCARNO e LUGANO (SVIZZERA); dai distretti di BOLZANO, BRESSANONE, BRUNICO e MERANO verso le reti di COIRA, DAVOS, ILANZ, SARGANS, ST. MORITZ e SCUOL (SVIZZERA)	22,00	30,60
III	dai compartimenti di BOLZANO, VERONA, VENEZIA e TRIESTE verso l'AUSTRIA; dai compartimenti di BOLZANO, VERONA, VENEZIA e TRIESTE verso la CROAZIA; dai compartimenti di BOLZANO, VERONA, VENEZIA verso la SLOVENIA; dai compartimenti di BOLZANO, MILANO, TORINO e VERONA verso la SVIZZERA (compreso Liechtenstein); dai compartimenti di CAGLIARI, GENOVA e TORINO verso le reti dipendenti dai centri di LIONE e MARSIGLIA (FRANCIA); dai compartimenti di CATANIA e PALERMO verso MALTA; dai compartimenti di CATANIA e PALERMO verso la TUNISIA; dai compartimenti di CAGLIARI, GENOVA e TORINO verso il PRINCIPATO DI MONACO	15,30	20,60
IV-A	Restante traffico verso FRANCIA e SVIZZERA (compreso Liechtenstein) REGNO UNITO, GERMANIA, PAESI BASSI, CANADA, STATI UNITI D'AMERICA (tutti gli Stati)	13,10	14,50

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA E

TARIFFE TELEFONICHE INTERNAZIONALI (Da impianto telefonico a disposizione del pubblico)

ZONA DI TASSAZIONE	RELAZIONI TELEFONICHE TRA L'ITALIA E I SEGUENTI PAESI	TARIFFE PER IL SERVIZIO TELEFONICO (1) IN TELESELEZIONE (2) (ritmo in secondi)	
		Intera (3) Secondi	Ridotta (4) Secondi
IV-B	Restante traffico verso AUSTRIA, CROAZIA, MALTA, Principato di Monaco, SLOVENIA, TUNISIA ALBANIA, BELGIO, BOSNIA ERZEGOVINA, BULGARIA, CIPRO, DANIMARCA, FINLANDIA, GIBILTERRA, GRECIA, IRLANDA, JUGOSLAVIA (Serbia e Montenegro), LIBIA, LUSSEMBURGO, MACEDONIA, NORVEGIA, POLONIA, PORTOGALLO (incluse Azzorre e Madeira), REP. Ceca, REP. SLOVACCA, ROMANIA, SPAGNA (compreso Principato di Andorra), SVEZIA, UNGHERIA	10,00	13,15
V	ALGERIA, BIELORUSSIA, ESTONIA, FAEROER (IS.), ISLANDA, LETTONIA, LITUANIA, MAROCCO, MOLDAVIA, RUSSIA, TURCHIA, UCRAINA	6,40	8,25
VI	AUSTRALIA, GIAPPONE, NUOVA ZELANDA	3,85	4,30
VII	ARGENTINA, BRASILE, CINA REP. POP., COREA DEL SUD, HONG KONG, ISRAELE, SINGAPORE, TAIWAN, VENEZUELA	3,85	4,30
VIII	CUBA, EGITTO, FILIPPINE, INDIA, INDONESIA, MALAYSIA, MESSICO, SUD AFRICA, THAILANDIA	2,90	3,50
IX	ARABIA SAUDITA, ARMENIA, AZERBAIGIAN, BAHREIN, BOLIVIA, CILE, COLOMBIA, COSTARICA, ECUADOR, EL SALVADOR, EMIRATI ARABI UNITI, GEORGIA, GIORDANIA, GROENLANDIA, GUATEMALA, HONDURAS, IRAN, IRAQ, KAZAKISTAN, KIRGHIZISTAN, KUWAIT, LIBANO, NICARAGUA, OMAN, PANAMA, PARAGUAY, PERÙ, QATAR, SIRIA, SOMALIA, TAGIKISTAN, TURKMENISTAN, URUGUAY, UZBEKISTAN, YEMEN	2,25	2,90
X	Tutti gli altri Paesi	1,90	2,15

- (1) Comprendono la soprattassa di cui all'art. 1 comma 6 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 «Tariffe telefoniche internazionali», nella misura di lire 7 al minuto.
- (2) La centrale invia al contatore dell'utente 4 impulsi alla risposta (ad eccezione dei casi di cui alla nota 5) e i successivi impulsi sono inviati al contatore alla fine dello specifico ritmo di tassazione (tariffazione sincrona posticipata).
- (3) Da lunedì a sabato, dalle 8,00 alle 22,00.
- (4) Dalle 0,00 alle 8,00 e dalle 22,00 alle 24,00 da lunedì a sabato, e l'intera giornata di domenica.
- (5) Per le comunicazioni dirette verso le zone I-A e I-B si applicano due scatti alla risposta, con tariffazione sincrona posticipata per gli impulsi successivi.

DELIBERAZIONE 9 marzo 1999.

Lista degli eventi di particolare rilevanza per la società da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili. (Deliberazione n. 8/1999).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 9 marzo 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed in particolare l'art. 3, commi 10 e 11;

Vista la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

Vista la direttiva del Parlamento e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997, che modifica detta direttiva, ed in particolare l'art. 3-bis, comma 1, che attribuisce a ciascuno Stato membro la possibilità di adottare misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte rilevante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili;

Visto il documento di lavoro CC TVSF (97) 9/3 del comitato di contatto sulla televisione senza frontiere, relativo all'attuazione dell'art. 3-bis della direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997;

Considerato che le misure adottate da uno Stato membro non debbano costituire uno strumento di discriminazione o di chiusura del mercato verso le emittenti degli altri Stati membri, verso i detentori di diritti o altri operatori economici, né possano avere un impatto culturalmente negativo sul mercato, per esempio ostacolando senza necessità la circolazione dei diritti di trasmissione di eventi culturalmente rilevanti o riducendo seriamente le fonti di finanziamento di tali eventi a livello europeo;

Ritenuto in via preliminare di definire una lista di eventi di particolare rilevanza per la società, che, per tale ragione, non possono essere trasmessi da emittenti televisive in esclusiva e solo in forma codificata;

Vista la propria delibera n. 81/1998 del 16 dicembre 1998;

Ritenuto di dover procedere, ai fini dell'entrata in vigore della menzionata delibera n. 81/1998, ad un aggiornamento della stessa relativamente alle modalità di inclusione degli eventi di particolare rilevanza secondo l'evoluzione emersa in materia nei lavori preparatori del comitato di contatto sopra richiamato;

Ravvisata l'opportunità, per le suddette finalità, di adottare una delibera che sostituisca integralmente la precedente del 16 dicembre 1998, n. 81/1998;

Udita la relazione del commissario dott. Antonio Pilati;

Delibera:

Art. 1.

1. La presente delibera riguarda la trasmissione televisiva di eventi considerati di particolare rilevanza per la società.

2. Per «evento di particolare rilevanza per la società» si intende un evento, sportivo o non sportivo, che soddisfi almeno due delle seguenti quattro condizioni:

a) l'evento e i suoi esiti godono di risonanza speciale e generalizzata in Italia ed interessano altre persone oltre a quelle che normalmente seguono in televisione il tipo di evento in questione;

b) l'evento gode da parte della popolazione di un riconoscimento generalizzato, riveste una particolare importanza culturale ed è un catalizzatore dell'identità culturale italiana;

c) l'evento coinvolge la squadra nazionale di una determinata disciplina sportiva in un torneo internazionale di grande rilievo;

d) l'evento è stato tradizionalmente trasmesso sulla televisione non a pagamento e ha raccolto un ampio pubblico di telespettatori in Italia.

Art. 2.

1. L'Autorità stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare importanza per la società che non possono essere trasmessi da emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana in esclusiva e solo in forma codificata in modo da permettere ad una parte consistente (più del 90%) del pubblico italiano della possibilità di seguirli su un canale televisivo gratuito senza costi supplementari per l'acquisto di impianti tecnici:

a) le Olimpiadi estive ed invernali;

b) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio;

c) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio;

d) tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali;

e) la finale e le semifinali della Coppa dei Campioni e della Coppa UEFA qualora vi siano coinvolte squadre italiane;

f) il Giro d'Italia;

g) il Gran Premio d'Italia automobilistico di Formula 1;

h) il Festival della musica italiana di Sanremo.

2. Gli eventi di cui ai punti b) e c) del precedente comma 1 sono trasmessi in diretta integrale. Per gli altri eventi è facoltà delle emittenti televisive decidere le modalità di trasmissione in chiaro.

3. L'Autorità si riserva di emendare, in un tempo congruo, la lista di cui al comma 1 in particolare mediante l'inclusione dei seguenti eventi:

a) le finali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;

b) la finale e le semifinali della Coppa Davis alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;

c) il campionato mondiale di ciclismo su strada.

4. Per gli eventi di cui al precedente comma 3 è facoltà delle emittenti televisive decidere le modalità di trasmissione in chiaro.

5. L'Autorità si riserva di procedere alla revisione della composizione delle liste di cui al comma 1 e 3 del presente articolo dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente delibera.

Art. 3.

1. La presente delibera è notificata alla Commissione europea e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

2. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 9 marzo 1999

Il presidente: CHELI

PAGINA BIANCA

DELIBERAZIONE 16 marzo 1999.

Approvazione del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee. (Deliberazione n. 9/1999).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del consiglio del 16 marzo 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed in particolare l'art. 1;

Vista la direttiva del Consiglio del 3 ottobre 1989, n. 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, n. 97/36/CE, ed in particolare il capitolo III;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con allegato, sottoscritta a Strasburgo il 5 maggio 1989, ed in particolare l'art. 10 della Convenzione;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive, e in particolare l'art. 2 in materia di promozione della distribuzione e della produzione di opere europee;

Udita la relazione del commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, il seguente regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee.

2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma è riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 16 marzo 1999

Il presidente: CHELI

ALLEGATO A

alla delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA PROMOZIONE DELLA DISTRIBUZIONE E DELLA PRODUZIONE DI OPERE EUROPEE. (Ai sensi dell'art. 2, della legge 30 aprile 1998, n. 122).

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intendono per:

- a) «opere europee», le opere originarie:
 - 1) di Stati membri dell'Unione europea o
 - 2) di Stati terzi europei che siano parti della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del consiglio d'Europa, purché:
 - I. realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di questi Stati o
 - II. prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di questi Stati o
 - III. il contributo dei coproduttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;
 - 3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in coproduzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate con il contributo preponderante di autori o lavoratori residenti in uno o più Paesi europei.
- L'applicazione delle disposizioni di cui ai punti 2 e 3 è subordinata alla condizione che opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie in tali Paesi terzi.
- b) «emittenti», le persone fisiche o giuridiche che hanno la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi destinati al pubblico e che li trasmettono o li fanno trasmettere da terzi via cavo o via etere, nonché via satellite, in forma codificata e non codificata;
- c) «canale tematico», canale che dedica almeno il 70% della programmazione ad un tema specifico.
- d) «Autorità», l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- e) «Legge», la legge 30 aprile 1998, n. 122.

Art. 2.

Quote di emissione

1. Salvo quanto disposto dal comma 2, ciascuna emittente televisiva nazionale riserva alle opere europee più della metà del tempo mensile di trasmissione previsto dall'art. 2, comma 1, della legge. La stessa quota di riserva deve essere rispettata anche nella fascia oraria di maggiore ascolto. Per fascia oraria di maggiore ascolto si intende quella compresa fra le ore 18,30 e le ore 22,30.
2. In attuazione del principio stabilito dall'art. 2 della legge, che riserva di norma alle opere europee quote di programmazione, nell'ambito delle problematiche tecniche ed oggettive derivanti dal loro rispetto, l'Autorità verifica il rispetto dei limiti di cui al comma precedente tenendo conto, anche allo scopo di salvaguardare il progressivo sviluppo dei soggetti che operano nel settore radiotelevisivo, dell'effettiva quantità di prodotto disponibile sul mercato, del target di ciascuna emittente, dell'offerta di programmi coerente con il mantenimento della linea editoriale e delle peculiarità della rete, con particolare riferimento alla fascia oraria di maggiore ascolto.
3. Le eventuali oscillazioni in difetto dovranno essere motivate dalle emittenti. Nel caso di oscillazioni superiori al sette per cento su base annuale, l'Autorità, nell'ambito della propria verifica valuta tali motivazioni rispetto ai termini attuativi del presente comma.